

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 7/FIH/2020

DECISIONE n. 3/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente)
- Avv. Luigi Tocci (Componente)

previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, anche più semplicemente RdG FIH 2017), del 21 dicembre 2020, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **William Grivel**, nato il 02/05/1979, in qualità di tesserato quale dirigente della ASD SH Paolo Bonomi e quale tecnico << *per aver pubblicato, in data 11 agosto 2020, un post dal titolo "LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE" sulla sua pagina Facebook personale contenente le seguenti affermazioni: "[...] ciò che maggiormente infastidisce il tesserato e gli affiliati sono le bugie (dare volutamente l'errata interpretazione della realtà equivale a mentire) [...]; Il presidente Mignardi, colui che ha nominato la commissione convalida candidature, non mente quando dice che lo statuto è cambiato, ma furbescamente (o stupidamente) non specifica che l'art. 54 comma 3 NON è cambiato di una virgola [...]; Ma Mignardi non si limita ad una bugia, fa addirittura il bis [...]; Gli Hocheisti hanno bisogno di un Presidente con la P maiuscola da poter guardare in faccia e non di un affabulatore più propenso a promettere campi, spogliatoi ed impianti di illuminazione, capace di dare visioni distorte della realtà ai giornalisti" >> con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e*

art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 23.12.2020, fissava l'udienza di discussione per il 28 gennaio 2021.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

A tale udienza, tenutasi in modalità di videoconferenza, sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, nonché l'Avv. Flavio La Gioia in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. William Grivel.

Il Procuratore Federale ha illustrato l'atto di deferimento ed i motivi della contestazione disciplinare.

La difesa dell'incolpato si è riportata alla propria memoria difensiva insistendo per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ivi sollevate e, in ogni caso, per l'irrelevanza dei fatti contestati.

Esaurita la discussione e rassegnate le rispettive conclusioni, il Procuratore Federale formulava le seguenti richieste sanzionatorie: ai sensi dell'art. 57 Regolamento di Giustizia chiedeva applicarsi 90 (novanta) giorni di sospensione da ogni attività federale oltre a 45 (quarantacinque) giorni per l'aggravante di cui all'art. 38 lettera f) e l) RdG FIH 2017 e ulteriori 45 (quarantacinque) giorni per la recidiva di cui all'art. 45, c. 1,2 lett. a) e b), 3 e 4 del RdG FIH 2017, per un totale di giorni 180 (centottanta) di sospensione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va analizzata l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento della Procura Federale sollevata dalla difesa dell'incolpato sulla base della violazione dell'art. 129 comma 4 RdG. Il riferimento è alla tardività dell'esercizio dell'azione disciplinare promossa dalla Procura oltre il termine di 30 giorni previsto dal RdG FIH 2017 con conseguente nullità del deferimento ed estinzione della relativa incolpazione.

Per la difesa dell'incolpato l'atto di deferimento è intervenuto soltanto in data 21.12.2020, quando invece l'ultimo atto dell'incolpato è datato 10.11.2020, con la conseguenza che l'atto di deferimento è andato ben oltre i 30 giorni previsto dal Regolamento di Giustizia, termine quest'ultimo dettato per le evidenti necessità di celerità a cui si ispira il Codice di Giustizia Coni.

L'eccezione è fondata nei termini che seguono.

Va in primo luogo immediatamente rilevato come dalla documentazione in atti risulti evidente che l'azione disciplinare è stata esercitata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 129 comma 4 Rdg F.I.H. 2017 che sul punto testualmente recita: “(...) *Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare il proprio intendimento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della memoria o di quello per l'audizione, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato, al Giudice competente e agli ulteriori soggetti eventualmente interessati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare*”.

Orbene, nel caso di specie, risulta evidente che tale termine non è stato rispettato da parte della Procura Federale in quanto a fronte di un termine ultimo assegnato all'incolpato per la presentazione della memoria difensiva nell'atto di intendimento di deferimento e fissato al 18.11.2020, il successivo atto di deferimento da parte della Procura è avvenuto soltanto in data 21.12.2020 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma.

La procura federale in sede d'udienza ha sostenuto di non essere incorsa in alcuna decadenza avendo espressamente attribuito all'incolpato una doppia facoltà con possibilità per quest'ultimo di presentare memorie entro il termine del 18.11.2020 ovvero di poter essere sentito entro la data del 23.11.2020, con la conseguenza che è da quest'ultima data che si deve far decorrere il termine di 30 giorni previsto dal Regolamento di Giustizia.

L'assunto non può essere condiviso

Difatti, anche a voler leggere l'articolo 129 comma 4 RdG FIH 2017 attraverso l'interpretazione che ne viene data dalla Procura Federale e, quindi, della possibilità di stabilire un doppio termine per memorie e audizione -ma così non sembra- occorre evidenziare come nell'atto di intendimento di deferimento si parla espressamente di “facoltà concessa all'incolpato” di talché una volta effettuata la scelta da parte di quest'ultimo di avvalersi della memoria entro il termine assegnato, il deferimento doveva avvenire, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.

Diversamente opinando si finirebbe per attribuire alla Procura un lasso di tempo ulteriore per procedere al deferimento -ovvero, nel caso di specie, i 5 giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine (memoria) a quelli fissati per il secondo (audizione)- che andrebbe ad incidere negativamente sul legittimo affidamento dell'incolpato di vedersi contestati i fatti nei termini stabiliti dalle norme federali e sull'onere in capo alla Procura di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare a suo carico nel rispetto del principio di celerità e speditezza che, per granitica e consolidata giurisprudenza, deve caratterizzare lo svolgimento del processo sportivo.

Tra l'altro è appena il caso di sottolineare come l'incolpato abbia fatto pervenire la propria memoria difensiva alcuni giorni prima (10 novembre) della scadenza fissata dalla Procura nell'atto di comunicazione di conclusione indagini e intendimento di deferimento (18 novembre) il che, se non sposta il termine ultimo da cui far decorrere i 30 giorni per l'atto di deferimento, quantomeno deve ritenersi un ulteriore indice per valutare il ritardo - ingiustificato a parere di questo Tribunale per le ragioni che seguono- con cui la Procura ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. William Grivel.

Ciò premesso, a fini di una corretta decisione del caso in esame, resta da esaminare la corretta qualificazione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare e, precisamente, la natura perentoria o ordinatoria del termine stabilito dall'art. 129 comma 4 RdG FIH 2017.

Al riguardo, occorre uniformarsi alla decisione n. 25/2017 del Collegio Di Garanzia dello Sport a Sezione Unite, pronunciata in data 8 marzo 2017 (Prot. n. 00305/2017), chiamato a dirimere il contrasto insorto in sede endofederale (FIGC) proprio sulla natura perentoria o ordinatoria del termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare.

L'organo di ultima istanza della Giustizia Sportiva ha fondato il proprio convincimento su una interpretazione di carattere sistematico del Codice di Giustizia Sportivo del Coni al quale si rifanno i regolamenti federali, sulla base del rinvio alla disciplina processualcivilistica operato dall'art. 2, comma 6 del CGS CONI escludendo la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'azione disciplinare a cura delle procure federali.

Secondo il Collegio, lo stesso codice di Giustizia del Coni, allorché ha voluto individuare termini di valenza perentoria, lo ha fatto esplicitamente come -ad esempio- nel caso dell'art. 47 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, secondo cui “gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”

Il Collegio ha altresì correttamente evidenziato come le attività di indagine sono finalizzate alla ricerca delle prove a carico ma anche a favore dell'indagato e, al riguardo, una perentorietà dei termini potrebbe paradossalmente portare ad un pregiudizio per l'incolpato con violazione dei principi del giusto processo e del connesso *favor rei* che ispirano il nostro ordinamento.

La decisione in esame ha tuttavia evidenziato che il suddetto termine benché non perentorio, non possa ritenersi nemmeno *sic et simpliciter* ordinatorio e nè tantomeno rimesso alla discrezionalità della Procura Federale che deve svolgere la propria funzione nel rispetto dei regolamenti federali ed in tempi ragionevolmente brevi, con la possibilità di trasgredire alle tempistiche previste solo in ragione della complessità del caso concreto.

Il Collegio ritiene infatti che *“Nel momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di Giustizia Sportiva. La durata delle indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità della Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori”*.

Ebbene, nel caso di specie, l'attività di indagine non è stata particolarmente complessa in quanto si è trattato di esaminare un post pubblicato su Facebook per poi valutarne in concreto

la valenza disciplinare ai fini di un eventuale differimento, tanto è vero che non vi è stata nemmeno l'esigenza di un supplemento d'indagine.

Di conseguenza, a parere di questo Tribunale, non vi erano circostanze e/o esigenze particolari che giustificassero un ritardo da parte della Procura Federale nel proporre il deferimento a giudizio del sig. William Grivel con conseguente irricevibilità per decadenza del termine per l'avvio del procedimento disciplinare.

Rimane assorbita ogni altra ulteriore valutazione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH- Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio nei confronti del sig. William Grivel irricevibile.

Così deciso in Roma, 28 gennaio - 4 febbraio 2021

Il Presidente

f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

f.to Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo

f.to Avv. Luigi Tocci